I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 881/69 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1969

che stabilisce le norme generali relative all'utilizzazione del latte intero in polvere nella fabbricazione degli alimenti composti per vitelli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento, possono essere adottate, in caso di formazione di eccedenze di materie grasse butirriche, misure diverse da quelle previste all'articolo 6 dello stesso regolamento per facilitarne lo smaltimento;

considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dalla presenza di giacenze rilevanti costituite in seguito ad intervento sul mercato del burro fresco nazionale di prima qualità; che gli sbocchi offerti dal mercato mondiale sono limitati e che le possibilità di esportazione sono pertanto esigue;

considerando che le sole misure particolari adottate a norma del suddetto articolo 6 non permetteranno di riassorbire le eccedenze nel corso dei prossimi mesi; che è pertanto necessario adottare misure supplementari per facilitare lo smaltimento delle eccedenze di materie grasse butirriche;

considerando che nella fabbricazione degli alimenti composti per animali vengono utilizzati grassi diversi da quelli provenienti dal latte; che l'utilizzazione di latte intero in polvere in tali alimenti offre uno sbocco supplementare per le eccedenze di materie grasse del latte; che occorre pertanto prevedere la concessione di aiuti che consentano l'incorporazione di latte intero in polvere in tali alimenti;

considerando che è necessario che le misure in questione siano corredate da un sistema di controllo efficace; che è a tal fine opportuno prevedere in particolare che il latte intero in polvere debba essere incorporato in alimenti composti che soddisfano a taluni requisiti minimi; che per lo stesso motivo è opportuno che l'aiuto venga corrisposto solo dopo l'incorporazione del prodotto e, in linea di massima, dall'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede lo stabilimento che ha utilizzato il prodotto in questione per la fabbricazione di alimenti composti;

considerando che per motivi tecnici e amministrativi è opportuno prevedere che ogni Stato membro designi l'organismo competente per l'attuazione della regolamentazione prevista dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il seguito della campagna lattiera 1968/1969 e per la campagna lattiera 1969/1970 è concesso un aiuto all'industria produttrice di alimenti composti per vitelli. Tale aiuto è concesso per il latte intero in polvere differenziato rispetto a quello destinato all'alimentazione umana e trasformato da detta industria in alimenti composti rispondenti a taluni requisiti minimi da stabilire.

2. A norma del presente regolamento si intende per latte intero in polvere il latte in polvere con un tenore minimo di grassi del 26 %.

Articolo 2

L'importo dell'aiuto è fissato dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

Articolo 3

1. È istituito un sistema di controllo che garantisce che il latte intero in polvere che fruisce di un aiuto è incorporato negli alimenti di cui all'articolo 1 e che tali alimenti non sono sottratti alla loro destinazione.

2. Tale sistema di controllo comporta, in particolare, un controllo sul posto al momento dell'incorporamento del latte intero in polvere negli alimenti composti. Tuttavia tale controllo può essere sostituito con misure di effetto equivalente.

Articolo 4

1. L'aiuto è corrisposto dall'organismo competente dello Stato membro sul territorio del quale è situata l'impresa che ha utilizzato il latte intero in polvere per la fabbricazione degli alimenti composti di cui all'articolo 1.

Tuttavia, qualora il latte intero in polvere prodotto in uno Stato membro sia utilizzato nella fabbricazione degli alimenti composti di cui all'articolo 1 sul territorio di un altro Stato membro, il primo Stato membro è autorizzato a corrispondere l'aiuto.

2. L'aiuto è corrisposto soltanto se viene fornita la prova che il latte intero in polvere è stato utilizzato nella fabbricazione degli alimenti composti di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro designa l'organismo abilitato ad applicare le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicato il giorno dell'entrata in vigore del regolamento che fissa l'importo dell'aiuto a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 13 maggio 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. P. BUCHLER

REGOLAMENTO (CEE) N. 882/69 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1969

che fissa un'indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala da panificazione e il granturco che si trovano in stock alla fine della campagna 1968/1969

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 831/69 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafi 1 e 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'indennità di compensazione prevista all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE deve permettere, in particolare, di evitare un afflusso massiccio di cereali all'intervento nel momento in cui vengono meno le maggiorazioni mensili del prezzo d'intervento, mentre gran parte dei cereali in giacenza potrebbe essere immessa direttamente sul mercato prima del nuovo raccolto;

considerando che la situazione dei mercati del frumento tenero, della segala da panificazione e del

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 107 del 6. 5. 1969, pag. 1.